

Civile Sent. Sez. 1 Num. 17290 Anno 2016
Presidente: GIANCOLA MARIA CRISTINA
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA
Data pubblicazione: 24/08/2016

SENTENZA

sul ricorso 25862-2011 proposto da:

BONI MARIA CHIARA (C.F. BNOMCH41S43H223Y), VESCOVINI
FEDERICO (C.F. VCSFRC68R24H223H), VESCOVINI ALESSANDRO
(C.F. VCSSLN67H20H223C), VESCOVINI ALBERTO (C.F.
VCSLRT73D07H223G), elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZA ADRIANA 15, presso l'avvocato CLAUDIO DI
PIETROPAOLO, che li rappresenta e difende unitamente
agli avvocati FRANCO MARIA GRASELLI, RITA BOGGIANI,
giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrenti** -

contro

2016
1361



BANCA FIDEURAM S.P.A., FIDEURAM INVESTIMENTI SOCIETA'
DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A., in persona dei
rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PACUVIO 34,
presso l'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che le
rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO
BARBIERI, giusta procure in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1039/2010 della CORTE D'APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 21/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/07/2016 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;

udito, per i ricorrenti, l'Avvocato C. DI PIETROPAOLO
che si riporta;

udito, per le controricorrenti, l'Avvocato L.
ROMANELLI, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUISA DE RENZIS che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Boni Maria Chiara, Vescovini Alessandro, Vescovini Alberto e Vescovini Federico agivano in giudizio nei confronti della Banca Fideuram s.p.a. e di Fideuram Investimenti- società di gestione del risparmio s.p.a. (in prosieguo, SGR), in relazione al contratto di gestione di portafogli di investimento sottoscritto da Vescovini Alberto, Vescovini Aristide e dal coniuge Boni Maria Chiara per il tramite del promotore finanziario Negrisola Pier Giorgio, trattato effettivamente nell'agosto del 2000 dal solo Vescovini Aristide, deceduto l'11/2/03, e di cui erano eredi la moglie ed i figli Alessandro, Alberto e Federico.

Gli attori chiedevano la declaratoria di nullità o inesistenza del contratto per effetto della violazione di normativa primaria e secondaria, con condanna delle convenute in via diretta e/o solidale (ex art. 31 TUF), in alternativa e/o in via solidale, alla restituzione delle prestazioni effettuate dagli attori, nonché al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, oltre accessori; in subordine, facevano valere l'inadempimento alla normativa primaria e secondaria, il grave inadempimento contrattuale, da cui la condanna delle convenute ai danni, oltre accessori; in via ulteriormente subordinata, chiedevano la declaratoria di inadempimento all'obbligo di risultato relativo al raggiungimento del *benchmark*, concordato e dichiarato da Banca Fideuram, con condanna al risarcimento del danno, nella misura della perdita subita più il rendimento del *benchmark* indicato agli

investitori nel periodo dell'investimento(gli attori avevano esercitato il recesso dal contratto).

Le convenute si costituivano e contestavano la fondatezza delle domande.

La causa veniva istruita col solo espletamento della prova testimoniale ammessa, ed il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza depositata il 27/10/06, respingeva tutte le domande attoree, con condanna alle spese.

La Corte d'appello, con la sentenza depositata il 21/9/2010, ha accolto l'appello limitatamente alla condanna alle spese del primo grado, disponendone la compensazione, rigettando nel resto il gravame, ed ha compensato le spese del secondo grado.

La Corte del merito, nello specifico:

ha ritenuto utilizzabili i duplicati dei doc. 1-14 delle appellate, dei quali le appellanti, in sede di precisazione delle conclusioni, avevano chiesto l'accettazione in sostituzione degli originali, irrintracciabili presso il Tribunale di Reggio Emilia, non essendo stata contestata dalla controparte nelle memorie conclusive la corrispondenza delle copie prodotte agli originali;

ha condiviso l'orientamento secondo cui l'adeguatezza dell'informazione dell'intermediario finanziario all'investitore ex art. 28, 2° comma Reg. Consob 11522/1998 va rapportata al profilo dell'investitore ed ha osservato a riguardo che nella specie si trattava del legale rappresentante di varie società di dimensioni economiche tali da consentirgli di programmare

h

investimenti finanziari per 5 miliardi di lire, da cui l'inverosimiglianza dell'asserita sottoscrizione del mandato di gestione nella sostanziale inconsapevolezza della sua reale portata;

ha rilevato che, com'era incontestato, la trattativa si era svolta col solo Aristide Vescovini, al quale apparteneva la provvista, e che doveva presuntivamente ritenersi avere agito anche per gli altri, per cui la finale cointestazione alla moglie ed al figlio non aveva imposto all'intermediario alcun obbligo di trattativa nei confronti degli altri cointestatari, i quali, accettando la cointestazione con la sottoscrizione del contratto, avevano ratificato l'attività decisionale di Aristide Vescovini e fatte proprie tutte le informazioni da questi ricevute, così come la consegna del contratto e del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;

ha ritenuto che l'assolvimento dell'onere di avere agito con la specifica diligenza richiesto ex art. 23 u.c. TUF può risultare anche dai documenti prodotti dall'investitore, soprattutto se contenenti clausole a contenuto specifico e che, nel caso, Vescovini Aristide aveva rilasciato dichiarazione sottoscritta di ricezione del Documento sui rischi degli investimenti in generale, e per gli altri intestatari la lettera di mandato riportava analoga dichiarazione di presa visione e di ricezione del documento.

h

Ritenuto il perfezionamento del contratto così come risultante dalla lettera di mandato, la Corte d'appello, passando alla specifica valutazione dei numerosi motivi d'appello, quanto alle informazioni nella fase precontrattuale, ha osservato che la "proposta personalizzata di investimento" del 21/8/00 indicava: il non contestato obiettivo del cliente di accumulo, a dicembre 2007, di un patrimonio di circa 8,25 miliardi di lire e la probabilità di raggiungimento dell'obiettivo nel 91%, con la specificazione che si trattava di previsioni di andamento dei mercati, che potevano anche non realizzarsi; che l'investimento comprendeva la componente monetaria/obbligazionaria, ma anche "una forte componente azionaria", in ragione dell'obiettivo di lungo periodo del cliente e dei suoi obiettivi "molto ambiziosi"; che v'era la diversificazione tra i diversi mercati domestici e quelli internazionali; che la nota si basava "sulle previsioni di andamento dei mercati" e non costituiva "garanzia di rendimento futuro".

Sulla base di detti rilievi ed avuto riguardo al contenuto specifico del contratto, il Giudice del merito:

ha escluso la prestazione di garanzia non solo del raggiungimento dell'obiettivo dell'investimento, ma persino del mantenimento del capitale investito;

ha ritenuto che il contratto descriveva le effettive caratteristiche ed il grado di rischio delle linee di gestione prescelte (v. lettera di mandato e punti 5.3, 5.4 e 5.5. delle condizioni generali di contratto, ove si dava atto che l'allora

h

Fideuram Gestioni patrimoniali sim avrebbe investito in "azioni della SICAV multicompartimentale Interfund", società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese), osservando come, nell'ambito di una gestione assolutamente flessibile, con facoltà per l'intermediario di spaziare tra i 15 variegati comparti di cui si componeva detta società, non era possibile esplicitare alcun grado, percentuale o quantitativo, di rischio della gestione, dovendosi sempre ritenere che Vescovini Aristide, per la professionalità e l'entità dell'investimento, fosse in grado di comprendere le differenze di rischiosità dei vari strumenti finanziari, descritte espressamente, nel Documento rischi;

ha concluso nel senso che il parametro oggettivo di riferimento, il *benchmark*, avente ad oggetto "l'indice di capitalizzazione Londo - riferito a 507 negoziati, tra operatori professionali, nel Mercato Telematico dei Titoli di Stato" non poteva deporre per la bassa propensione al rischio dell'investitore o per delimitare l'ambito di operatività del gestore, che avrebbe potuto investire solo in titoli di Stato, atteso che detto parametro è imposto dall'art. 42 Reg. Consob unicamente per fornire al cliente la possibilità di confrontare le performance di portafoglio rispetto all'andamento del mercato, ed era del resto indicato al netto dell'aliquota del 12,50% ed aumentato, "al fine di risultare coerente con i rischi della gestione, di una misura determinata per ciascun contratto" (nel caso, 2,7 %).

h

Quanto all'adeguatezza dell'operazione, a cui era tenuto l'intermediario, ex art. 29 Reg. Consob, pur in presenza del rifiuto degli investitori di fornire informazioni sulla propensione al rischio, la Corte bolognese:

ha ritenuto non particolarmente valorizzabili gli investimenti in strumenti finanziari ricavabili dagli estratti del c/c intrattenuto dal Vescovini con la Banca popolare di Verona e Novara, dal quale era stato tratto l'assegno utilizzato per la provvista dell'investimento, ma rilevanti le condizioni soggettive, per cui Aristide Vescovini non poteva ritenersi paragonabile ad un piccolo risparmiatore, pur non potendosi attribuire allo stesso la qualifica di operatore qualificato (e v. dichiarazioni e firme dei mandanti nella lettera di mandato);

ha considerato che il Vescovini aveva ricevuto, nel corso del rapporto, quanto meno le informative supplementari sulla composizione del portafoglio, sulle modifiche apportate a questo, sul rendimento, e tuttavia, nonostante l'andamento negativo registrato sin dall'inizio della gestione ed il significativo aumento della componente azionaria, portata dal 40 al 60% dopo solo tre mesi, non era intervenuto per porre limitazioni al gestore, pur dovendosi considerare il peggioramento delle sue condizioni di salute, verificatosi peraltro nel marzo/aprile 2002, dopo oltre un anno e mezzo dalla sottoscrizione del contratto (agosto 2000).

Quanto ai motivi d'appello basati sulla dedotta responsabilità per mala gestio, il Giudice del merito ha escluso che l'inversione



dell'onere della prova ex art.23 TUF potesse incidere sull'onere di allegazione in relazione a detta domanda, ed ha rilevato che gli appellanti non avevano specificamente indicato i comportamenti asseritamente contrari alla diligenza del mandatario, né a riguardo era sufficiente l'unica deduzione specifica, ovvero l'aumento della componente azionaria dal 40 al 60%, in considerazione della durata dell'obiettivo di investimento di 7 anni, a fronte dell'oggettiva caduta dei mercati finanziari negli anni in oggetto, seguita dal notorio successivo rialzo quanto meno sino al 2007, epoca di scadenza dell'obiettivo di investimento.

Ha ritenuto tardiva la deduzione del conflitto di interessi, e comunque infondata, stante l'art.6.1 delle Condizioni generali e la stessa lettera di mandato.

Ha disatteso la tesi della non consapevolezza dell'investitore del diritto di recesso, contenuto al punto 2.3 delle condizioni generali di contratto, richiamato tra le clausole specificamente approvate per iscritto nella Lettera di mandato e qui presente, ed ha ritenuto irrilevante la questione della data del contratto, indicata come 25/8/00 nel contratto prodotto dalle appellate, mentre era stato lasciato in bianco il relativo spazio nel contratto depositato dagli originari attori.

Ha ritenuto infondati i motivi d'appello sui pretesi profili penali e sulla responsabilità penale in sede civile; ha rilevato che costituiva una mera affermazione generica ed ipotetica la violazione dell'obbligo di informare il cliente per le perdite superiori al 30% del capitale(art. 28,4° comma, Reg.Consob), a

h



fronte delle rendicontazioni periodiche in atti, rappresentative del mancato superamento di detta soglia.

Ha rilevato infine che la dedotta nullità della delega gestoria era contraddetta dalla lettera del contratto, che i comportamenti sanzionati dalla Banca d'Italia non consentivano di riportare gli stessi alla vicenda in esame, ed ha considerato inammissibile ex art.342 c.p.c. il motivo d'appello incentrato sulla *ficta confessio* delle controparti, basato sul mero rinvio alla memoria di riassunzione ed alle due conclusionali di primo grado.

Ricorrono avverso detta pronuncia Boni Maria Chiara ed altri, sulla base di quindici motivi.

Si difendono con controricorso la Banca e la SGR.

I ricorrenti hanno depositato la memoria ex art.378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1.- Col *primo* motivo, i ricorrenti denunciano i vizi ex art.360 nn. 3 e 4 c.p.c.; deducono che le appellate hanno depositato una mera ricostruzione del fascicolo di parte, non previamente autorizzata dal Giudice; che le stesse avevano fatto riferimento allo ~~smarcimento~~ dell'intero fascicolo e non solo dei doc. da 1 a 14; di avere eccepito l'irregolarità della ricostruzione del fascicolo all'udienza di precisazione delle conclusioni e reiterato l'eccezione in conclusionale; che si è trattato quindi di atti non formati nel contraddittorio, per cui non è pertinente il rilievo della mancata contestazione dell'esatta corrispondenza dei detti documenti a quelli prodotti in causa.

2.1.- Il motivo è infondato, in tutti i suoi profili.

h

Dalla stessa esposizione dei fatti di parte ricorrente e dai verbali versati in atti, risulta che all'udienza del 26/6/07, le appellate hanno depositato le copie dei documenti del fascicolo di parte, già depositati in copia, atteso lo smarrimento del fascicolo presso il Tribunale, e che nessuna contestazione è stata sollevata dalla controparte sulla corrispondenza dei documenti prodotti con quelli già versati in atti in primo grado.

Ciò posto, a fronte della doglianza degli odierni ricorrenti della mancata previa autorizzazione alla ricostruzione del fascicolo, si deve rilevare che la Corte del merito ha inteso quale istanza di autorizzazione alla ricostruzione la richiesta, la sede di precisazione delle conclusioni, di depositare i documenti da 1 a 14, visto che non era stati questi atti rintracciati presso il Tribunale, e, considerata la non contestazione degli appellanti della corrispondenza tra dette copie e quelle già prodotte, si è limitata a dare atto della ricostruzione del fascicolo.

Né si vede come potrebbe nel caso configurarsi la lesione del principio del contraddittorio, visto che non si tratta di produzioni di documenti nuovi, ma del semplice deposito degli atti già prodotti in copia, e dei quali la controparte non aveva in primo grado contestato la conformità agli originali.

1.2.- Col secondo mezzo, i ricorrenti si dolgono dell'aver la Corte del merito valutato il rispetto degli obblighi informativi e l'adeguatezza dell'operazione solo nei confronti del Vescoveni Aristide, mentre la contestazione, ove pattuita la facoltà di agire disgiuntamente, può essere intesa come conferimento di

11

reciproco mandato in relazione agli atti dispositivi sui beni o valori cointestati ma non per assolvere agli obblighi informativi; l'adeguatezza dell'informazione va rapportata al rappresentato e non già al rappresentante; non sussistono né intestazione fittizia o fiduciaria né ratifica; i cointestatari erano contraenti a tutti gli effetti, da cui la violazione o falsa applicazione degli artt. 21 del TUE, 28 e 29 del Regolamento Consob 11522/98, e degli artt. 1298 e 1399 c.c.

2.2.- Il secondo motivo è sostanzialmente inammissibile.

Sul punto specifico, il Giudice del merito ha espresso il proprio convincimento basandosi su più rilievi: oltre a riconoscere ad Aristide Vescovini il ruolo di investitore "principale" e la sola finale cointestazione del contratto in capo alla moglie ed al figlio, con valenza di "ratifica" dell'attività decisionale e delle informazioni dal primo ricevute, la Corte bolognese ha ritenuto che l'intermediario può assolvere all'onere informativo sullo stesso gravante anche a mezzo della produzione dei documenti contrattuali ricognitivi dell'assolvimento di detto onere, e ha a riguardo rilevato che tutti gli intestatari, quindi anche Chiara Boni e Alberto Vescovini, avevano reso nella lettera di mandato la dichiarazione di avere non solo preso visione del documento sui rischi degli investimenti in generale, ma anche di averlo ricevuto, e che dal contratto sottoscritto si evidenziava la specifica indicazione degli aspetti informativi fondamentali, propri del rapporto di causa.

h

Ciò posto, si deve rilevare come il motivo di ricorso sia stato articolato sul presupposto della totale assenza di informativa rispetto ai contestatati, senza però confrontarli con il secondo profilo evidenziato dalla Corte del merito e sopra riproposto.

Il motivo è pertanto inammissibile, in quanto non muove alcuna censura alla ratio decidendi indicata.

1.3.- Col terzo mezzo, i ricorrenti sostengono che nel caso di rifiuto di fornire informazioni sulla propensione al rischio, deve considerarsi il rischio minimo; che la sentenza non ha considerato la mancata prestazione delle informazioni, ed ha dato dei fatti di causa un'erronea interpretazione; che, a fronte del mantenimento da parte di Aristide Vescovini sul conto corrente di cifre rilevanti per circa due anni, si sarebbe dovuto ritenere provata l'inesistenza della propensione al rischio dell'investitore.

Denunciano che le condizioni di salute del Vescovini erano gravi sin dal 1981, e si aggravarono proprio nel periodo in esame, e che quindi l'investitore era nell'oggettiva impossibilità di occuparsi dei rapporti con le controparti, mentre la sentenza trae conseguenze che nulla hanno a che vedere con detto gravissimo stato di salute.

A prova dell'assoluta avversione al rischio del Vescovini, i ricorrenti richiamano la deposizione del teste Chiloni, contestano che dalla testimonianza della teste Grande, indotta dalla controparte, potesse ricavarsi alcunché sul profilo soggettivo dei clienti, censurano ulteriori punti significativi della sentenza, di cui alle pagine 32 e 33, e ribadiscono di non

avere affatto, compreso Aristide Vescovini, un profilo di rischio speculativo, che la gestione era inadeguata e che le controparti hanno violato gli obblighi comportamentali ed informativi di legge.

1.4.- Col quarto mezzo, i ricorrenti sostengono che la Corte del merito ha dato un'errata interpretazione della normativa sul *benchmark*; che il Regolamento Consob 11522/98 prevede agli artt. 37, 38 e 42, l'obbligo per gli intermediari di indicare sempre il *benchmark*, che, per disposizione di legge, è un indice, o una composizione di indici, che chiarisce al risparmiatore qual è l'identità del prodotto offerto e qual è la valutazione di rischio di quel tipo di portafoglio, e dà un importante contributo alla trasparenza, misurando il rischio dell'investimento.

Deducano che detto indice non era presente nel contratto (qui vi era solo il rinvio alle *condizioni generali*, mai sottoscritte dalle parti, con l'indicazione dell'aumento di 2,7 punti percentuali), ma nel documento consegnato nella fase precontrattuale "ad uso esclusivo del promotore" e nella comunicazione al Vescovini dell'11/9/88 (era indicato come "pari al rendimento dell'indice di capitalizzazione MTS riferito ai BOT, aumentato di 2,7 punti percentuali, in ragione di anno"); lo stesso rispecchiava l'intento del Vescovini di impostare la gestione con un profilo di rischio molto basso e la Banca avrebbe dovuto investire solo in titoli di Stato, mentre i risultati della gestione cd. "contro benchmark", in cui la banca ha assunto la garanzia di risultato, sono stati disastrosi.

h

E nella sentenza impugnata è stato travisato completamente il concetto del benchmark, nulla è stato detto sulla violazione dei termini concordati della gestione e sul profilo di rischio concordato; la Banca ha garantito un risultato e l'indicazione della percentuale correttiva rafforza la tesi del preciso impegno contrattuale.

I ricorrenti si dolgono altresì della valenza sostitutiva degli obblighi informativi, attribuita dalla Corte d'appello alla documentazione, che è invece contraddittoria, ad uso esclusivo del promotore, priva del riferimento alla tipologia degli strumenti finanziari oggetto della gestione.

2.4.- I motivi terzo e quarto, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi fondati nei limiti e per gli argomenti di seguito esposti.

Prima di affrontare quello che può considerarsi il nucleo essenziale delle censure, non può non evidenziarsi il carattere "fluviale" delle stesse, la reiterazione e la sovrapposizione in parte delle medesime, che, evidentemente, non sono propri della espositiva dei motivi del ricorso per cassazione ex art.360 c.p.c. (ed a riguardo deve darsi atto dell'accurato e minuzioso esame delle argomentazioni del ricorso da parte delle controricorrenti).

Pur tuttavia, ritiene questa Corte che dalla molteplicità dei rilievi svolti nei due motivi siano sostanzialmente evincibili le censure ex art.360 nn.3 e 5 c.p.c., relative alla violazione degli obblighi informativi ed alla inadeguatezza delle operazioni di

h

investimento rispetto al profilo dell'investitore ed alla sua propensione al rischio, nonché alla mancata indicazione del grado di rischio per ciascuna linea di gestione.

Su detti specifici profili, in relazione ad una fattispecie assimilabile a quella di cui si tratta, si è di recente pronunciata questa Corte con la sentenza 8089/2016, rilevando specificamente che: l'obbligo di fornire informazioni desumibile dagli artt. 21 TUF e 28 del Regolamento Consob 11522/1998 è un obbligo "attivo", composto da un contenuto oggettivo, caratterizzato da un nucleo di dati oggettivamente riferibile agli investimenti che si intendono proporre contrattualmente ed eseguire, ed uno soggettivo, che condiziona la valutazione dell'assolvimento dell'obbligo, ma non lo esaurisce; che, pur condividendosi l'assunto della Corte d'appello, e quindi a ritenere l'assolvimento dell'obbligo informativo anche in forza del contenuto dei documenti contrattuali, nella specie l'art.9 delle condizioni generali e la individuazione della leva finanziaria come corrispondente all'unità si palesano come mera indicazione del limite contrattuale, mancando in ogni caso il contenuto descrittivo informativo in ordine agli investimenti.

Scendendo alla verifica in concreto della conoscenza del grado di rischio degli investimenti, la sentenza citata ha rilevato che l'indicazione del limite estremo del rischio connesso alla gestione può essere uno dei criteri della preventiva valutazione dell'adeguatezza ma è idoneo ad integrare, isolatamente, l'obbligo di assumere le informazioni necessarie al fine di

h

formulare proposte di investimento adeguate; che, in particolare, come prescritto dall'art.42, 1° comma, del Regolamento Consob 11522/98, da integrarsi con l'allegato 3 (Documento rischi), sub lett.c), deve essere indicato per iscritto nel contratto quadro il grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale; che sono a riguardo erranee le argomentazioni della Corte d'appello portate a giustificazione dell'omissione di tale indicazione: la non vincolatività del precetto in quanto non contenuto nel TUF né nel Regolamento Consob, ma solo nel Documento rischi generali; la dedotta impossibilità di fornire tale indicazione, a fronte di una gestione assolutamente flessibile, nella quale l'investitore poteva spaziare in 15 diversi comparti di cui si componeva la Sicav multicompartimentale Interfund), atteso che si fondano "sull'erronea equiparazione tra la descrizione delle gestioni... e l'indicazione relativa al grado di rischio di ciascuna linea di gestione, omettendo di considerare che la descrizione della natura giuridica degli investimenti (azionaria, obbligazionaria, con indicazione del mercato di riferimento) e della maggiore o minore sensibilità alla variazione dei tassi di interesse non contiene una diretta esplicitazione del grado di rischio richiesta invece dal testo integrato dell'art.42 con l'allegato 3 sub c)".

E tale indicazione non era certamente ritraibile dal parametro oggettivo di riferimento (benchmark) che, come affermato nella sentenza impugnata, non costituisce un indicatore diretto del grado di rischio, né dalla leva finanziaria.

h

1.5.- Col quinto motivo, i ricorrenti si dolgono dell'aver la Corte del merito respinto la prospettazione della mala gestio da parte del promotore, e ribadiscono che, quanto alle scelte di investimento, il gestore ha investito in strumenti finanziari che nulla avevano a che fare con il profilo di rischio scelto (benchmark), che la percentuale azionaria iniziale è aumentata dal 39% al 60%, generando ulteriori perdite, in violazione degli artt. 24 e 26 Reg. Consob, 21 e 23 TUF, oltre che delle norme generali di cui agli artt. 1218, 1375, 1176 c.c.; fanno riferimento alla testimonianza della teste Grande, come confermativa delle deduzioni della parte; denunciano che la sentenza omette di analizzare l'inadempimento del gestore rispetto al benchmark pattuito (secondo la parte, si dovrebbe ritenere convenuta la cd. gestione contro benchmark).

I ricorrenti reiterano altresì nel motivo censure già svolte sugli obblighi informativi nella fase precontrattuale.

2.5.- Il motivo deve ritenersi assorbito dall'accoglimento dei motivi terzo e quarto nei limiti sopra indicati.

1.6.- Col sesto mezzo, i ricorrenti denunciano che la sentenza impugnata omette di trattare, o tratta in modo apodittico, le violazioni delle norme di comportamento nella fase successiva alla conclusione del contratto, ex artt. 21 TUF, 1175, 1176, 1375, 1218 c.c.

2.6.- Il motivo è sostanzialmente inammissibile.

La parte, del tutto contraddittoriamente e genericamente, si duole della mancata trattazione del profilo indicato, e nel contempo

h

della motivazione apparente, apodittica, indimostrata, senza in alcun modo indicare quale fosse stata la specifica doglianza non esaminata o male esaminata ed in quali punti; nel resto, la censura si limita a riportare passi delle pronunce delle S.U., 26725/2007, e della I sezione, 3773/2009.

1.7.- Col settimo, le ricorrenti denunciano la violazione dell'art.26 del Regolamento Consob, e affermano che il comportamento dell'intermediario sarebbe stato finalizzato all'applicazione di "costi, oneri e commissioni"; sostengono che era esclusivo onere della controparte fornire la prova contraria rispetto a tutte le censure; quantificano il danno subito.

2.7.- Il motivo è inammissibile.

E' nuova la censura rivolta all'intermediario, di avere adottato la pratica del *churning*; nel resto, la doglianza è del tutto generica e in parte ripetitiva di quanto già fatto valere.

1.8.- Con l'ottavo motivo, le ricorrenti denunciano i vizi ex art.360 nn.3 e 5 c.p.c., per la ritenuta inincidenza degli accertamenti e delle sanzioni Consob per carenze gestionali e di organizzazione.

2.8.- Il motivo è inammissibile, stante la carenza di decisività.

1.9.-Col nono, deducono che il conflitto di interessi è stato fatto valere tempestivamente e non tardivamente e che le controparti non hanno rispettato gli artt. 21 TUF e 27 e 45 Regolamento Consob.

2.9.- Il motivo è infondato.

h

La Corte del merito, dopo avere ritenuto corretta la statuizione di tardività sul punto resa dal Tribunale, ha valutato nel merito la doglianza, riteneandola infondata, vista che non solo l'art.6.1. delle condizioni generali conteneva in grassetto l'avvertenza sul conflitto di interessi, ma che nella stessa lettera di mandato i sottoscrittori avevano dichiarato di avere "preso atto degli interessi di Fideuram Gestioni Patrimoniali ... e di Banca Fideuram nonché dei Promotori Finanziari... nell'ambito del servizio oggetto del presente contratto- come meglio specificato al paragrafo 6 delle condizioni generali di contratto", acconsentendo "espressamente a che l'investimento del patrimonio conferito avvenga" e che tale clausola era stata specificamente approvata per iscritto ex art.1341 c.c. nella stessa lettera di mandato.

Le contestazioni delle ricorrenti, in parte basate sulla contestazione dei documenti di cui al primo motivo, non sono pertanto idonee a scalfire i chiari e circostanziati rilievi della sentenza impugnata.

1.10.- Col decimo, denunciano i vizi ex art. 360 nn.3 e 5 c.p.c., ribadendo la violazione della forma scritta, sostenendo che il promotore ha solo firmato per identificazione personale non per l'accettazione del contratto, non aveva i poteri di rappresentanza, né vale la produzione in giudizio del documento da parte delle appellate, perché v'è stata revoca implicita del consenso con la proposizione dell'azione; le condizioni generali non sono mai state sottoscritte, ed erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto la consegna di copia del contratto alle

h

parti: è stato altresì violato l'obbligo della doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie.

2.10.- Il motivo è sostanzialmente infondato.

La Corte d'appello, quanto alla doglianza relativa alla inesistenza del contratto per la natura di mera proposta della lettera di mandato, ha rilevato che detto atto costituiva invece il contratto, avendo gli stessi appellanti affermato di avere ricevuto una proposta dal promotore finanziario, per cui la sottoscrizione della lettera di mandato costituiva accettazione (argomento utilizzato sub c) in sentenza, rilevando altresì che detta scrittura "coerentemente... si esprime in termini di definizione propriamente contrattuale".

E detta argomentazione supera ogni rilievo degli odierni ricorrenti sulla esistenza del contratto in forma scritta; quanto alle condizioni generali, la Corte d'appello dà atto che le stesse erano richiamate nella lettera di mandato, e che i sottoscrittori avevano ivi dichiarato la presa d'atto delle dette condizioni generali, provvedendo altresì alla specifica approvazione per iscritto di alcune clausole, specificamente individuate (specifica individuazione che invece non hanno effettuato nel motivo i ricorrenti, e per tale profilo la doglianza è inammissibile per genericità).-

1.11.- Con l'undicesimo, denunciano la violazione dell'art.30, 7° comma TUF, sulla clausola prevedente la facoltà di recesso.

1.12.- Con il dodicesimo, si dolgono della lesione dello jus poenitendi, ex art.30, 6° comma, TUF.

h

2.11.- I due motivi, da valutarsi unitariamente in quanto strettamente collegati, sono inammissibili, per la totale carenza di decisività.

1.13.-Col tredicesimo, i ricorrenti si dolgono della mancata considerazione da parte del Giudice del merito dei "profili di rilevanza penale" e di "responsabilità penale in sede civile".

1.14.- Col quattordicesimo, dei vizi ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione ai "profili di responsabilità penale".

2.12.- I due motivi, strettamente collegati, sono inammissibili.

I ricorrenti, infatti, non si confrontano con la specifica motivazione resa a riguardo dalla Corte del merito alle pagine 40 e 41 della sentenza; è nuova la doglianza sul difetto organizzativo dell'intermediario.

1.15.- Col quindicesimo mezzo, i ricorrenti si dolgono dei vizi ex art.360 nn.3 e 5 c.p.c. in relazione a: 1) nullità della delega gestoria; 2) violazione dell'obbligo di informare per perdite superiori al 30%; 3) legittimazione passiva; 4) *ficta confessio*; 5) istanze istruttorie non ammesse; spese di lite.

2.15.- Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Premesso che il motivo è un vero e proprio florilegio di doglianze eterogenee, si deve rilevare che in ogni caso non si confronta con i rilievi e gli argomenti addotti dalla Corte bolognese nel respingere nel merito le censure sopra indicate sub nn.1 e 2); nel resto, è inammissibile per genericità la doglianza sub 4), non spiegando quali sarebbero le "ammissioni o mancate contestazioni",

h

così come sono inammissibili le censure sulla legittimazione passiva e sulle richieste istruttorie, per essere state le stesse ritenute assorbite dalla Corte d'appello (pag.43 (la parte, pertanto, potrà riproporle nel giudizio di rinvio); è assorbita la censura sulle spese di lite di primo grado.

3.1.- Conclusivamente, in accoglimento dei soli motivi terzo e quarto, assorbito il quinto, inammissibili o infondati gli altri, va cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e va rinviata la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato, ed alla quale si rinvia anche la decisione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i motivi terzo e quarto del ricorso, dichiara assorbito il quinto, infondati o inammissibili gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, in data 8 luglio 2016

Il Presidente

Il Consigliere est.

R. M. D. Ucci



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

